

---

La sorveglianza sanitaria in Agricoltura e Selvicoltura:  
procedure semplificate e prospettive organizzative ed operative  
per i lavoratori stagionali

12 agosto 2016

**OBIETTIVI**

L'obiettivo di questo documento è di fornire elementi utili a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria in agricoltura soprattutto per le aziende che si avvalgono di lavoratori stagionali, tenendo conto delle caratteristiche proprie di questo settore.

Il principio di fondo è di rappresentare un riferimento omogeneo e condiviso tra i Servizi delle ASL, con soluzioni che rispondano alle diverse tipologie di lavoratori e nel contempo soddisfino i principi di tutela di sorveglianza sanitaria.

**CONTESTO DI RIFERIMENTO**

La popolazione lavorativa agricola è costituita prevalentemente da coltivatori diretti e (è pur un collaboratore familiare) collaboratori familiari, quasi 3 milioni e da lavoratori dipendenti a tempo determinato, stagionali e lavoratori a tempo indeterminato, poco meno di 1 milione, inoltre ci sono lavoratori non assunti direttamente, un po' meno di 100 mila tra terzisti, somministrati, altro. Ad oggi una larga parte della popolazione agricola è esclusa dall'obbligo giuridico di sorveglianza sanitaria in quanto lavoratore autonomo, coltivatore diretto e collaboratore familiare; solo una minima parte rientra nell'obbligo di sorveglianza sanitaria in quanto lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; altri, i lavoratori a tempo determinato e stagionali, pur rientrando nell'obbligo, non vengono in genere sottoposti a sorveglianza sanitaria per ostacoli di tipo organizzativo.

I lavoratori stagionali in agricoltura sono prevalentemente occupati nella raccolta di frutta e verdura, anche per più raccolte, passando in diverse aziende con più datori di lavoro.

La durata del rapporto di lavoro per accedere alla sorveglianza sanitaria semplificata non supera le 50 giornate/anno, nella singola azienda; in linea generale con tempi di esposizione a rischio nell'annata agraria inferiori a quelli del lavoratore a tempo indeterminato.

In questo scenario, lo stagionale può teoricamente essere impiegato, da 4 volte meno che un lavoratore a tempo indeterminato sino a tempi pari o anche superiori a questo. Certamente l'attività che più spesso è svolta da stagionali è quella di raccolta, concentrata tra fine primavera e autunno, in rapporto alla coltura. In tale attività sono presenti in sostanza rischi da movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, mentre più rara è l'esposizione ad altri fattori di rischio che comportano sorveglianza sanitaria obbligatoria. Certamente da considerare in queste attività anche altri rischi, non normati ma rilevanti, quali radiazione solare e condizioni microclimatiche estreme, come più avanti ripreso a proposito della valutazione dei rischi.

Diversa è ovviamente la condizione dei lavoratori a tempo indeterminato o comunque con rapporti di lavoro di maggiore durata, o addetti a mansioni che comportano rischi specifici (per es. rischio chimico o cancerogeno, o guida di apparecchi di sollevamento...) per i quali gli obblighi di sorveglianza sanitaria sono quelli previsti dal D.Lgs.81/08.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Allo stato attuale la sorveglianza sanitaria in agricoltura presenta due tipologie di applicazione:

1. lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato non rientranti nell'art. 3 comma 13 del D. Lgs. 81, che sono esposti a rischi per i quali vi è l'obbligo di sorveglianza sanitaria;
2. lavoratori stagionali e a tempo determinato rientranti nell'art. 3 comma 13, che usufruiscono delle misure di semplificazione contenute nel Decreto Ministeriale del 27.03.2013 e nel prossimo Decreto di semplificazione.

**Il D.Lgs 81/08 all'art. 3 comma 13** riporta la necessità di emanare disposizioni per semplificare l'attività di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria "... limitatamente alle imprese del settore agricolo che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative"

La semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e di formazione per lavoratori stagionali è stata definita con il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e riguarda i lavoratori stagionali con rapporto di lavoro per un numero di giornate non superiore a 50 nella stessa azienda, addetti a lavorazioni generiche e semplici, e lavoratori occasionali di cui all'articolo 48 e seguenti del D.Lgs. 81/2015.

**Il comma 13 ter dell'art. 3 del D. Lgs. 81**, inserito a seguito della L. 98 del 9.8.13, prevede di definire con ulteriore Decreto le misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

Con quest'ultimo aggiornamento la semplificazione della valutazione dei rischi è stata estesa a tutti i lavoratori e alle piccole imprese agricole.

In questa direzione si sta sviluppando il nuovo Decreto di semplificazione in corso di stesura, che si articola in tre parti: valutazione dei rischi (con modulistica semplificata rispetto alla standardizzata), sorveglianza sanitaria e formazione.

Nel Decreto sono inoltre contenute schede di supporto sulle principali lavorazioni di raccolta frutta e verdura organizzate in blocchi (fasi di lavoro, attrezzature impiegate, rischi e misure di prevenzione) che sono sovrapponibili al modello di valutazione dei rischi. In questo modo viene facilitata la stesura del documento e nello stesso tempo sono date indicazioni sugli obblighi di prevenzione, compreso quello della sorveglianza sanitaria. Le schede inoltre soddisfano l'obbligo di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 del D. 81.

Nel nostro ordinamento, sia per lavoratori fissi che stagionali, la sorveglianza sanitaria è determinata dalla presenza di rischi specifici individuati dalla valutazione dei rischi e per i quali è previsto l'obbligo della visita medica preventiva e periodica.

Nel merito l'art. 41 DEL D. LGS. 81/2008 definisce che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Gli articoli del D.Lgs. 81/2008 che prevedono obbligo di sorveglianza sanitaria sono:

1. art. 168: movimentazione manuale di carichi; con indice di sollevamento definito dalle ISO 11228- NIOSH: rischio superiore a 1
2. art. 176; videoterminali;

3. art. 196; rumore superiore agli 85 db;
4. art. 204: vibrazioni superiori al livello di azione 2,5m/s<sup>2</sup> mano braccio e 0,5 m/s<sup>2</sup> c. intero;
5. art. 211: campi elettromagnetici;
6. art. 218: radiazioni ottiche;
7. art. 229: agenti chimici (impiego di prodotti chimici o esposizione a polveri, fumi, vapori).
8. Art. 242: agenti cancerogeni e mutageni;
9. Art. 259: amianto;
10. Artt. 279, 281: agenti biologici (qualora l'esito della valutazione dei rischi ne rilevi la necessità);
11. Conduttori di apparecchi di sollevamento, guida di macchine per movimentazione terra e merci ( Conferenza unificata del 30 ottobre 2007)
12. lavoro notturno

## **SORVEGLIANZA SANITARIA IN AGRICOLTURA E SEMPLIFICAZIONE PER GLI STAGIONALI**

In agricoltura l'obbligo di sorveglianza sanitaria è prevista per:

- lavoratori fissi a tempo indeterminato, esposti a rischio in cui vi è l'obbligo legale: accertamenti sanitari con periodicità da definire a cura del medico competente in relazione ai livelli e tempi di esposizione. L'art. 41 c.1 lett. b prevede una periodicità di norma una volta all'anno ma che può avere una cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio, con possibilità quindi anche di estensione della periodicità;
- lavoratori a tempo determinato - stagionali (rientranti nel decreto di semplificazione): con attività stagionale nel limite delle 50 giornate l'anno nella stessa azienda, esposti a rischio per cui vi è l'obbligo legale: sorveglianza sanitaria "semplificata" con validità biennale e per più imprese agricole, con giudizio di idoneità che opera nei confronti di più datori di lavoro, con esonero di sopralluogo da parte del medico competente, organizzata anche attraverso convenzioni tra aziende, con enti bilaterali e con le Aziende Sanitarie.  
Il medico competente è tenuto a consegnare la cartella sanitaria e la certificazione di idoneità al lavoratore ed entro marzo di ogni anno a trasmettere telematicamente sul portale dell'INAIL i dati collettivi aggregati all. 3B. Ogni datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia dell'idoneità del lavoratore(ALL. 3°).
- lavoratori stagionali non esposti a rischio: sorveglianza sanitaria non obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 81.

Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi deve individuare le mansioni, i rischi dei lavoratori e i livelli e i tempi di esposizione correlati alle tipologie di raccolta.

Questa valutazione nel lavoro agricolo è fondamentale, sia nel caso di lavoratori fissi o a tempo indeterminato o stagionali in cui si è di fronte ad esposizioni fluttuanti nel tempo ed occasionali. In questi casi la valutazione dei rischi dovrà stabilire, soprattutto per i rischi sopra individuati se l'esposizione è certa, ossia se siamo in presenza o in assenza di un rischio effettivo, superiore ai valori di azione, in base alla tipologia colturale e alle diverse fasi di attività.

Inoltre meritano considerazione altri rischi, per i quali non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, ma che per i gravi effetti alla salute che ne possono derivare, devono essere considerati nella valutazione dei rischi e nelle conseguenti misure di prevenzione, come ad esempio: condizioni climatiche estreme e radiazione solare.

Un aspetto di rilievo della semplificazione è la validità biennale della visita medica come previsto dal DM del 2013, in quanto considera i tempi di esposizione in relazione alle giornate lavorate,

riferite al singolo lavoratore; i tempi di lavoro sono ridotti e quindi la periodicità sarà di massima più lunga rispetto ai lavoratori fissi.

La difficoltà introdotta dalla normativa è determinata dal fatto che, nei due anni di validità del certificato, è prevedibile che il lavoratore operi in diverse unità produttive, anche in diverse tipologie di attività.

Inoltre, dato che l'attività prevalente sarà quella della raccolta di frutta e verdure e che è presumibilmente escludibile l'uso di macchinari o di prodotti chimici, che farebbero perdere all'attività svolta la qualifica di "semplice", portandola quindi fuori dai limiti di tutela stabiliti dal Decreto, sarà necessario tener conto del fatto che nelle attività di raccolta manuale, a cui sono esposti la maggior parte dei lavoratori stagionali, sia rara l'esposizione ad altri rischi, ad esclusione della movimentazione manuale dei carichi e dei movimenti ripetuti.

Le esposizioni inoltre sono fortemente correlate alle modalità di lavoro, ed è possibile ottenere una significativa riduzione del rischio con semplici misure organizzative e misure di prevenzione, che rendono non necessario, in singole aziende, ricorrere alla sorveglianza sanitaria in specifiche attività di raccolta.

E' tuttavia necessario che il medico competente non si basi sulla valutazione dei rischi di una singola azienda, ma che valuti l'idoneità in termini più ampi, compatibili con le diverse lavorazioni che lo stagionale potrà incontrare nell'arco del biennio di validità della visita.

## **CRITERI ORGANIZZATIVI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI STAGIONALI**

L'organizzazione della sorveglianza sanitaria presenta una serie di difficoltà ed è di difficile attuazione per ogni singola impresa; è quindi utile analizzare gli aspetti organizzativi ed individuare soluzioni per semplificare l'adempimento per le aziende.

Vi è infatti la necessità di organizzare in tempi stretti un sistema di sorveglianza sanitaria che risponda ai bisogni di grandi numeri di lavoratori, con inizio del rapporto di lavoro concentrato in breve arco di tempo, con la difficoltà anche di effettuare la visita preventiva all'atto dell'assunzione. In questo caso è possibile prevedere nelle prime giornate lavorative "un'attenzione ai rischi" da parte del datore di lavoro, evitando mansioni e compiti con livelli di rischio che potrebbero comportare un danno alla salute, considerando comunque che nel breve periodo di esposizione e per la natura dei rischi, raramente possono concretizzarsi effetti sulla salute nel breve periodo.

A fronte di queste esigenze normative ed etiche, è fondamentale promuovere convenzioni tra le aziende, enti bilaterali od organismi paritetici e medici competenti: una rete di ambulatori nelle zone di maggior flusso di lavoratori stagionali, in modo di soddisfare le esigenze organizzative e distribuire l'onere economico su tutte le aziende che occuperanno il lavoratore nell'annata agraria.

Si riassumono in sintesi i passaggi principali della semplificazione della sorveglianza sanitaria:

- visita medica preventiva effettuata dal medico competente o dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL
- validità biennale della visita medica
- visita medica mirata alla verifica degli organi bersaglio dei rischi presenti nello specifico lavoro/gruppo di lavorazioni
- giudizio di idoneità ampio che valuti tutte le mansioni svolte nell'annata agricola
- validità del giudizio di idoneità per più aziende che operi gli effetti per tutti i datori di lavoro convenzionati
- cartella sanitaria da consegnare al lavoratore, conforme all'all. 3A
- giudizio di idoneità ad ogni datore di lavoro
- esonero del sopralluogo per il medico competente

- trasmissione dei dati collettivi aggregati all. 3B da parte di ciascun medico (da verificare la possibilità con la piattaforma informatica dell' INAIL).

\*\*\*Rimane da individuare con opportune azioni organizzative, anche ricorrendo a soluzioni collettive di convenzioni tra aziende, enti bilaterali od organismi paritetici e medici competenti, l'assolvimento degli altri compiti del medico competente nell'ambito di questa semplificazione, in particolare:

- collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione aziendale (art. 25, comma 1, lettera a);
- consegna della documentazione sanitaria al datore di lavoro alla cessazione dell'incarico (art. 25, comma 1, lettera d);
- relazione sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria in occasione della riunione periodica aziendale di prevenzione (art. 25, comma 1, lettera i);
- partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori (art. 25, comma 1, lettera m);
- partecipazione alla riunione periodica ex art. 35 del D. Lgs. 81/08.

Per concludere, se l'orientamento di semplificazione avviato con il "Decreto del Fare" di dismettere le pratiche inutili, per esempio con soppressione delle certificazioni sanitarie non giustificate da rischi specifici, si conviene che la sorveglianza sanitaria degli stagionali deve essere indirizzata alla valutazione di idoneità rispetto ai rischi normati, non sottovalutando altri fattori di rischio che, seppur non espressamente considerati dalla norma, possono significativamente impattare sulla salute del lavoratore. Ovviamente è da tenere in considerazione che la valutazione dello stato di salute generale del lavoratore è compito proprio del SSN attraverso il medico di medicina generale.

E' inoltre importante favorire la semplicità applicativa alle aziende in tutto il percorso di prevenzione: dalla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria e alla formazione dei lavoratori e quindi orientare l'attività di vigilanza e di promozione delle misure di prevenzione efficaci e sostenibili e privilegiare aspetti sostanziali di tutela del lavoratore.

**Sottogruppo sorveglianza sanitaria del Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura:** Manuela Peruzzi, Claudio Colosio, Rossana Mancini, Augusto Quercia, Eugenio Ariano (presenti a Firenze il 15 luglio 2016) Giuseppe Miceli, Dario Uber, Roberto Zanelli, Rita Vecchiola.